

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"MOVIMENTO PER LA TUTELA ED IL CONSUMO RESPONSABILE ACLI - COMO APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Movimento per la tutela ed il consumo responsabile ACLI - COMO APS", con sede legale nel Comune di Como, operante senza fini di lucro.
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale - APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Movimento per la tutela ed il consumo responsabile ACLI - COMO Associazione di Promozione Sociale", in sigla "MOTUCORE ACLI - COMO APS", di seguito anche "L'Associazione"
3. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 4 - Scopi

1. L'Associazione è promossa da SEDE PROVINCIALE ACLI DI COMO APS, nodo territoriale della ACLI rete associativa nazionale aps, cui aderisce condividendone i valori di missione sociale che risiedono nella Dottrina sociale della Chiesa, nella promozione dei lavoratori e di una società civile in cui siano assicurati, secondo principi di democrazia, pari opportunità e giustizia, l'esercizio e la tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo, lo sviluppo integrale della persona e la valorizzazione del suo ruolo civico e sociale.
2. L'Associazione è senza scopo di lucro, persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha quale esclusivo scopo statutario la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e di tutti coloro cui l'associazione si rivolge, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di trasparenza, democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si prefigge le seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità della vita delle persone, promuovendo il diritto alla tutela della salute, all'erogazione dei servizi pubblici sulla base del principio di equità e secondo standard di qualità e di efficienza;
 - b) promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo responsabile, solidale, sostenibile e ambientalmente compatibile;
 - c) implementare la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, anche bancari e finanziari, e dell'equo rapporto con il fisco;

- d) implementare la difesa e la tutela del diritto alla tutela del risparmio, del credito e all'educazione dell'uso del denaro, anche in funzione della prevenzione del fenomeno del sovraindebitamento;
- e) promuovere l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini, il riconoscimento a ciascuno di pari dignità e la rimozione degli ostacoli per l'accesso alle opportunità, così come la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di persone che si trovino in condizioni di svantaggio o fragilità per cause diverse; a titolo esemplificativo e non esaustivo: fattori di genere, età, di svantaggio psichico, fisico o funzionale, condizioni socio-economiche;
- f) promuovere il diritto alla tutela degli interessi economici dei cittadini lesi in ambito consumeristico, il diritto al rispetto della privacy, il diritto di risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, e il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati anche con apposite attività di assistenza per garantire loro le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientale.

4. L'associazione è retta dalle norme del presente statuto, dai regolamenti di attuazione approvati dall'Assemblea, dalle disposizioni applicabili in materia di Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) e, a partire dall'iscrizione presso il registro unico nazionale di cui al precedente art. 1, comma 1, dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 5 - Attività

1. L'Associazione persegue le finalità menzionate nel precedente articolo 4 mediante lo svolgimento in favore, dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. w) del d. lgs. n. 117/2017 e, dunque, delle attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato d. lgs, nonché delle attività di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito delle attività di interesse generale esercitate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) promuovere la formazione e l'educazione al consumo dei beni mediante l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media, di incontri e seminari, convegni e corsi di formazione;
- b) realizzare pubblicazioni periodiche o straordinarie;
- c) dare luogo a forme di collaborazione con il sistema dei servizi promossi dalla Rete nazionale ACLI aps, per la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, ove compatibile con le vigenti disposizioni normative;
- d) promuovere iniziative di dialogo, cooperazione e informazione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni, aziende imprese, associazioni di enti e/o aziende imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni;
- e) assumere incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con i predetti soggetti;
- f) sviluppare iniziative di cooperazione con la pubblica amministrazione, anche nelle forme della co-progettazione e co-programmazione di cui al titolo VII del d. lgs. n. 117/2017, in presenza delle condizioni di legge;
- g) definire rapporti di collaborazione e di adesione con le associazioni nazionali dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206;
- h) istituire sportelli nella provincia di Como finalizzati a fornire attività informativa e di ausilio ai consumatori, in particolar modo per la prevenzione dei fenomeni estorsivi ed usurai;
- i) compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie e/o funzionali al miglior perseguimento delle finalità associative, nel quadro delle attività istituzionali e nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. L'associazione, potrà svolgere attività secondarie rispetto alle attività di interesse generale e strumentali al perseguimento delle proprie finalità, su iniziativa del Consiglio direttivo che le istituisce e sempreché sia assicurata la loro conformità alle norme particolari che disciplinano le associazioni nelle materie



proprie dell'oggetto sociale.

4. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Risorse economiche e raccolta fondi

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, collaboratori e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

3. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote sociali versate dagli associati;
- b) contributi erogati dall'associazione promotrice;
- c) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- d) contributi erogati dagli enti locali, nazionali e internazionali;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- f) introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto;
- g) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117;
- h) svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117;
- i) ogni altra entrata compatibile con la natura e le attività statutarie dell'ente.

4. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

7. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, per poi depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS – entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 7 - Volontari e altre risorse umane

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati o delle persone aderenti ad enti associati.

Sul punto valgono le disposizioni stabilite all'art. 35, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 117/2017. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali, se previsto dal regolamento di cui al presente articolo.



2. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore dell'Associazione: valgono, in ogni caso, le disposizioni di legge in materia, attuate secondo gli indirizzi emanati dalle Autorità competenti a garantire l'uniforme applicazione della legislazione, di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 117/2017.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate da egli affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del d. lgs. n. 117/2017. L'Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

4. L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal d.lgs. n. 117/2017.

Art. 8 – Associati

1. Assumono la qualifica di associati le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica che condividono gli ideali e le finalità dell'Associazione e accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti.

2. Sono associati le persone fisiche che presentano e vedano accolta la domanda di ammissione presso il Consiglio direttivo provinciale per territorio di competenza; in caso di accoglimento della domanda, anche nelle modalità di cui all'art. 10, comma 2, dello statuto, i soci sono considerati associati sia della sede provinciale che dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, si applicano le previsioni in materia di cui all'articolo 10.

Se previsto dai regolamenti interni dell'Associazione nazionale, le sedi provinciali sono tenute alla trasmissione periodica degli elenchi dei soci tesserati all'Associazione nazionale, secondo le modalità e le tempistiche ivi stabilite.

3. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di associato solo previo consenso scritto di entrambi i genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sull'associato minorenne.

4. Possono altresì aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di associati, le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, nel rispetto dei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017.

5. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al successivo versamento della quota sociale, in base alle disposizioni contenute nel presente statuto.

La quota è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

6. Sono associati dell'Associazione anche le persone fisiche che presentano e vedano accolta la domanda di ammissione presso le sedi provinciali di cui all'articolo 17 dello statuto.

7. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

8. La qualifica di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11 dello statuto.

Art. 9 - Obblighi e diritti sociali

1. Costituiscono obblighi degli associati

- essere in regola con il pagamento della quota sociale
- rispettare lo statuto e osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione.

2. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, tutti gli associati, in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- di esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari e per l'approvazione del bilancio;
- di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività. I soci persone fisiche minorenni non godono dell'elettorato passivo e l'elettorato attivo è esercitato, in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto;
- di esercitare il diritto di recesso, di cui al successivo art. 11, comma 1, lett. c), anche senza preavviso e senza giusta causa;
- diritto di esaminare i libri sociali individuati nell'art. 21 dello statuto secondo le modalità ivi previste e fermo il rinvio ad eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio procedurale.

3. Agli associati sono inoltre assicurati i diritti di rappresentanza e di elettorato che discendono dall'adesione dell'Associazione alle associazioni nazionali dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, secondo quanto previsto nei relativi statuti. L'Associazione rende massima trasparenza e notizia, agli associati ed ai terzi, anche attraverso il proprio sito internet, della sussistenza o attivazione dei rapporti di adesione e/o di federazione, nonché dei diritti che ne derivano in capo agli associati.

Art. 10 – Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo provinciale in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente, anche a mezzo loro pubblicazione sul sito internet dell'associazione, in area ad immediata visibilità e facilità di accesso. È espressamente consentita, se le risorse economiche, tecniche e strumentali dell'Associazione lo consentono, l'attivazione di una procedura di ammissione gestita in modalità telematica.

La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti interni.

2. Il consiglio direttivo provinciale, delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa con formula motivata.

L'esito negativo della determinazione, entro il termine di 60 giorni, sarà comunicato per iscritto, con le relative motivazioni, all'associando, il quale, entro i successivi sessanta giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri che delibera alla prima riunione utile.

In caso di rigetto definitivo dell'istanza, l'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

In assenza di comunicazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, questa deve intendersi accolta.

In seguito all'accoglimento della domanda tramite formula espressa o attraverso il perfezionamento del silenzio-assenso come sopra individuato e descritto, verificato il versamento della quota associativa annuale, segue l'emissione della tessera associativa e l'annotazione tempestiva dei dati dell'associato nel libro di cui al successivo art. 21, a cura del Consiglio direttivo.

3. Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente attraverso il versamento della quota associativa a meno che il Consiglio direttivo abbia assunto i provvedimenti di esclusione o decadenza di cui al successivo art. 11 dello statuto.

4. La titolarità all'emissione, anche in formato elettronico, delle tessere associative spetta al Consiglio direttivo nazionale.

Art. 11. - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c) recesso;
- d) esclusione, per gravi inadempimenti ai doveri associativi derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti ed in particolare;
 - svolgimento di attività in contrasto con le attività e le finalità dell'Associazione;
 - atti idonei ad arrecare qualsivoglia pregiudizio, anche di immagine, all'Associazione, ai suoi organi e agli associati;

- e) morte, per gli associati persone fisiche e delibera di scioglimento, per gli associati persone giuridiche.
2. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto mediante lettera raccomandata, ovvero pec, fax o comunque con ogni mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo e produce effetti a termini di atto ricettizio.
3. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dal Consiglio direttivo regionale e ove assente, a quello nazionale, su indicazione del consiglio direttivo provinciale e previo parere dell'organo esecutivo dell'Associazione con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima (efficacia ex nunc). In caso di discordanza tra la delibera ed il parere, gli atti sono rimessi al Collegio dei Probiviri per la decisione definitiva, da adottarsi entro 30 giorni. In questo caso, il provvedimento di decadenza o esclusione deliberato è sospeso fino al pronunciamento del Collegio.
4. Fermo quanto previsto nel comma precedente, l'associato destinatario della delibera di esclusione dell'organo esecutivo, ovvero della dichiarazione di decadenza, può proporre istanza per il riesame al Collegio dei Probiviri dell'Associazione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di detti provvedimenti.
- Il ricorso non sospende l'esecutività dei provvedimenti, ma il suo accoglimento implica il diritto dell'associato al reintegro immediato, anche in riferimento alle eventuali cariche sociali ricoperte al momento dell'esclusione o dichiarazione di decadenza. La materia può essere regolamentata in dettaglio da disciplinare approvato dall'Assemblea.
5. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico eventualmente rivestito in seno all'Associazione e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.
6. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista. In subordine, si procederà con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 12 – Organi

1. Sono Organi propri dell'Associazione:
- l'Assemblea provinciale;
 - il Consiglio direttivo provinciale;
 - il Presidente Provinciale;
 - l'Organo di controllo, anche monocratico, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
 - il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
2. Le riunioni degli Organi possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
3. Di tutte le riunioni degli Organi deve essere redatto un processo verbale. I verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri a cura dell'Organo cui si riferiscono.
- L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea

1. L'Assemblea provinciale è l'organo sovrano della sede provinciale. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati presso la sede provinciale che siano in regola con il pagamento delle quote annuali ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
2. Il diritto di voto può essere esercitato dagli associati avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza. Ogni associato, o delegato, può essere portatore al massimo di numero 3 (tre) deleghe fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2372 cc., commi 4 e 5. o, qualora il numero di associati sia non inferiore a 500 (cinquecento), di 5 (cinque) deleghe. Anche in deroga a quanto sopra stabilito, sono in ogni caso



rispettati i limiti massimi in materia di deleghe di rappresentanza stabiliti dalla legge, anche a seguito di sopravvenute disposizioni.

Nell'assemblea ogni associato, anche a mezzo dei delegati, ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117.

3. L'Assemblea provinciale:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione previo parere necessario del Consiglio direttivo di cui all'art. 12, e fermi gli incumbenti di legge in materia;
- h) elegge i propri delegati a partecipare all'Assemblea dell'Associazione, secondo i limiti di rappresentanza stabili nell'art. 24, comma 3, del d. lgs n. 117/2017.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. La competenza a deliberare sulla domanda di riesame presentata dall'aspirante associato la cui richiesta di ammissione sia stata respinta dal Consiglio direttivo provinciale, nonché sul riesame dei provvedimenti di esclusione e di decadenza degli associati delle sedi provinciali, è attribuita al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 11.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del d.lgs. 117/2017.

L'Assemblea deve essere in ogni caso convocata laddove il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e su richiesta di almeno un terzo degli associati.

6. La convocazione dell'Assemblea, a pena di nullità, deve:

- avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso i locali ove è collocata la sede legale dell'Associazione o tramite avviso pubblicato nella pagina principale del sito internet dell'Associazione;
- indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno ventiquattro ore, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori. Ove l'adunanza si svolga in modalità collegamento da remoto, l'avviso dovrà contenere le istruzioni circa le modalità per l'accesso alla seduta.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

8. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno degli associati presenti, direttamente o per delega.

9. L'Assemblea è convocata in via ordinaria al fine di:

- approvare annualmente il conto preventivo, il bilancio annuale e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio direttivo;
- eleggere - e revocare in caso di gravi inadempienze - il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- eleggere - e revocare in caso di gravi inadempienze - i membri del Collegio dei Probiviri;
- definire gli obiettivi generali, deliberando i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;

- nominare e revocare - in caso di gravi inadempienze – l'Organo di controllo, il Presidente dell'Organo di controllo e gli altri componenti, stabilendo, in sede di nomina, gli eventuali compensi;
- nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e stabilirne il compenso in sede di nomina;
- approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- approvare i regolamenti elaborati dal Consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- provvede alla nomina delle rappresentanze e svolge le attività deliberative utili all'esercizio delle funzioni, dei diritti e delle attività discendenti dalla partecipazione e dagli accordi di cui all'articolo 8 comma 4 dello statuto.

10. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

11. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto e delibera con maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto e delibera con maggioranza semplice dei presenti.

Ove non sia raggiunto il quorum, il Consiglio direttivo convoca l'assemblea straordinaria in terza seduta, che è regolarmente costituita con un quorum pari a 1/10 degli associati e delibera a maggioranza semplice.

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte secondo le disposizioni del successivo articolo 25 del presente statuto.

12. L'Associazione, ove registri un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, attraverso regolamenti interni attuativi della presente disposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 117.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea dell'Associazione.

La durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo è stabilita in 4 (quattro) anni, per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 (otto anni).

2. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio direttivo:

- redigere il progetto di bilancio ed il bilancio sociale, ove ricorrano i requisiti di legge, nonché porre in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117;
- determinare l'ammontare delle quote annuali dei soci nel rispetto dei vincoli previsti dal Consiglio dell'Associazione nazionale;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esperibili ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- svolgere ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non già espressamente devoluta dalla legge o dallo statuto in capo ad altro Organo.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo

ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente provinciale:

- a) è eletto dall'Assemblea provinciale;
- b) esercita la rappresentanza legale e politica della sede provinciale di fronte a terzi. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;
- c) ha il potere di firma della sede provinciale;
- d) convoca, su mandato del Consiglio direttivo provinciale, l'Assemblea provinciale e la presiede;
- e) convoca e presiede il Consiglio direttivo provinciale;
- f) può nominare uno o più vicepresidenti e delegare taluni poteri.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato.

5. Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un mandato di 4 (quattro) anni, rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi, anche se complessivamente inferiori a 8 (otto) anni. In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, l'incarico del nuovo nominato scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato di colui che ha cessato la carica.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Per la durata dell'incarico del revisore legale si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 39/2010.

2. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. Ove richiesto stabilito dalla legge o, negli altri casi, per libera determinazione, l'Assemblea provinciale



nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Spetta all'Assemblea provinciale individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo svolge i compiti previsti dalla legge e dallo statuto, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.

4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali rivestite in seno all'Associazione e alle sedi provinciali e regionali, fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale dei conti, sono esercitate a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 – patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alla medesima Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite.

2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote sociali versate dagli associati;
- b) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- c) contributi erogati dagli enti locali, nazionali ed internazionali;
- d) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche;
- e) introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto;
- f) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117;
- g) svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117;
- h) ogni altra entrata compatibile con la natura e le attività statutarie dell'ente;
- i) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

4. Tutti i beni immobili, mobili registrati e mobili, appartenenti all'associazione, sono indicati nell'apposito inventario custodito presso la sede provinciale.

Art. 20 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo/rendiconto dell'esercizio precedente e l'eventuale progetto di conto preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di Controllo, se nominato, vengono presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione e il successivo deposito, entro il 30 giugno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il progetto di bilancio/rendiconto viene depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima

dell'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. Dopo l'approvazione, qualora l'Associazione rientri nelle casistiche previste dal dlgs 117/2017 e smi, il progetto di bilancio/rendiconto è pubblicato sul sito internet dell'Associazione o della Rete Associativa secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, se il limite non sia superato, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge.

5. Il bilancio, è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

6. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

7. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 117.

8. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti;
- f) il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del dlgs 117/2017 e smi.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati: i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lett. b) alla lett. f) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Consiglio direttivo.

4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dall'associato a mezzo il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata nella qualità predetta, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda ed alla presenza di un membro delegato dal Consiglio direttivo.

5. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

6. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un



previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

7. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

8. L'Assemblea potrà approvare eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio circa aspetti operativi e procedurali utili all'esercizio del diritto.

Art. 22 - Convenzioni

Il Consiglio Direttivo delibera la sottoscrizione delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente, quale legale rappresentante e custodite presso la sede dell'associazione.

Art. 23 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni di personale retribuito secondo i criteri previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 24 – Assicurazione

L'Associazione può dotarsi di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati dall'attività del personale volontario e dei dipendenti, ivi compresi i componenti degli organi sociali ed i consulenti esterni.

Art. 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto e delibera con maggioranza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti.

Qualora necessario, l'Assemblea straordinaria è convocata in terza convocazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 degli aventi diritto e delibera con maggioranza del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, a MOTUCORE ACLI aps o ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 26 – Norme Transitorie

Il Consiglio direttivo è competente a deliberare le modifiche statutarie che si rendano necessarie, a seguito di eventuali rilievi di legittimità, per assicurare l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. Le modifiche statutarie sono ratificate dall'Assemblea degli associati alla prima seduta utile.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

